

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1988

che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti rispettivamente la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

(88/380/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, per le ragioni esposte in appresso, occorre modificare le direttive seguenti concernenti la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione:

- direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/95/CEE ⁽⁴⁾;
- direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/480/CEE ⁽⁶⁾;
- direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/120/CEE ⁽⁸⁾;
- direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate ⁽⁹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/374/CEE ⁽¹⁰⁾;
- direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽¹¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/480/CEE;
- direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽¹²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 86/155/CEE ⁽¹³⁾;

⁽¹⁾ GU n. C 356 del 31. 12. 1985, pag. 37.

⁽²⁾ GU n. C 68 del 24. 3. 1986, pag. 155.

⁽³⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66.

⁽⁴⁾ GU n. L 56 del 2. 3. 1988, pag. 42.

⁽⁵⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

⁽⁶⁾ GU n. L 273 del 26. 9. 1987, pag. 43.

⁽⁷⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

⁽⁸⁾ GU n. L 49 del 18. 2. 1987, pag. 39.

⁽⁹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 36.

⁽¹¹⁾ GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

⁽¹²⁾ GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 23.

- direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ⁽¹⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/481/CEE ⁽¹⁵⁾;

considerando che, a motivo dell'accresciuta importanza a livello comunitario, il bromo, il bromo dell'Alaska, la facelia, il triticale, il cavolo cinese e la cicoria industriale devono essere inclusi nel campo d'applicazione delle suddette direttive: che, per le medesime ragioni, le varietà ibride di girasole e di alcune altre specie di cereali devono anch'esse essere inserite nel campo d'applicazione delle suddette direttive; che le colture e le sementi di dette specie e tipi di varietà devono soddisfare condizioni conformi a quelle prescritte dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per il commercio internazionale di sementi, escluse le varietà allogame di triticale e le varietà ibride di alcune altre specie supplementari di cereali per le quali l'OCSE non ha finora stabilito dette condizioni;

considerando che sembra opportuno, da un lato, rivedere alcune disposizioni per agevolare la riproduzione delle sementi in Stati membri diversi da quello di origine e, dall'altro, adottare misure comunitarie per garantire l'identità delle sementi, commercializzate tal quali ai fini del condizionamento;

considerando che sembra opportuno accordare agli Stati membri un periodo di tempo supplementare per poter autorizzare, a talune condizioni, la certificazione ufficiale delle sementi di specie autogame di cereali le quali non sono state sottoposte ad ispezioni ufficiali sul campo di produzione e per consentire la commercializzazione di determinate varietà di segale le quali non soddisfano talune condizioni previste nell'allegato II della direttiva 66/402/CEE, onde poter acquisire l'esperienza necessaria in vista di una soluzione più generale e definitiva in particolare per quanto riguarda la segale, in base alle informazioni che devono essere fornite dal Regno Unito;

considerando che, per trovare migliori soluzioni per sostituire elementi dei regimi di certificazione adottati in base alle citate direttive, sembra opportuno organizzare esperimenti temporanei da effettuarsi in base a condizioni specifiche; che, pertanto, è necessaria una base giuridica per effettuare detti esperimenti;

considerando che occorre migliorare le disposizioni concernenti le informazioni che devono figurare sull'etichetta ufficiale per quanto riguarda il nome della specie e delle

⁽¹⁴⁾ GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 273 del 26. 9. 1987, pag. 45.